



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado

Via G. Donizetti, 9 - 24020 Torre Boldone (BG) Tel.: 035.34.12.09 Fax: 035.41.75.158

Circ. n. 348

Torre Boldone, 26/08/2021

Al personale

Oggetto: Obbligatorietà Green Pass per personale scolastico

Si comunica che il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" all'art. 9-ter recita: **"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, **devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19"**.

Il Green Pass viene rilasciato a seguito di vaccinazione, di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, o a seguito dell'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, di cui si invita a premunirsi. I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass.

Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento.

Come precisato dalla nota MI n. 1237 del 13/08/2021, la violazione del **dovere di possesso ed esibizione** (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". Alla "sanzione" che incide sul rapporto di lavoro si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria (sanzione che va da 400 a 1000 euro ed è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle "disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.") per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.

Ulteriori chiarimenti verranno comunicati quando verranno pubblicate le disposizioni ministeriali in materia.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Zoppetti

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

